



Città di Sassuolo

ORDINANZA N. 82 del 02/05/2025

Servizio Tutela del Territorio e Protezione Civile

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI DI ARBOVIROSI, IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DALLA ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS).

Il Sindaco

Premesso che in Italia nel 2007, nel 2017, nel 2023 e nel 2024 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya e Dengue, e che si riscontrano frequentemente casi di West Nile, eventi che costituiscono situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus;

dato atto che le arbovirus comportano un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini, determinando l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione;

considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

evidenziato che l'intervento adulticida, ovvero la lotta agli adulti di zanzara, assume la connotazione di intervento a corollario, da eseguirsi sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente e su specifica indicazione del servizio sanitario competente, in quanto l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, comportando un impatto non trascurabile che fa sì che debba necessariamente essere gestita in modo oculato ed efficace;

accertata la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc.);

richiamato il vigente "Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirus – Anno 2025" approvato con Delibera di Giunta Regionale n.518 del 07/04/2025, finalizzato

all'attuazione di interventi a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare delle zanzare;

considerato che il sistema regionale di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio provinciale è presente una popolazione significativa di questo insetto;

considerato che gli studi eseguiti dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l'Azienda USL, hanno dimostrato che il 70% dei focolai di zanzare si trovano in orti, giardini e aree private;

ritenuto necessario intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare della zanzara tigre (*Aedes Albopictus*) e della zanzara comune (*Culex spp*);

ritenuto opportuno stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento per il periodo 1 maggio - 31 ottobre 2025, individuato come periodo di attività del vettore nel sopraccitato "Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi – Anno 2025";

dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvederà a:

- a) effettuare interventi di lotta antilarvale su aree pubbliche con cadenza mensile nel periodo maggio-settembre;
- b) effettuare interventi straordinari adulticidi su aree pubbliche e private qualora l'Azienda USL segnali casi sospetti di Chikungunya, Dengue o Zika o situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari anche di West Nile, in conformità alle specifiche del Piano regionale di sorveglianza arbovirosi vigente e in particolare del protocollo straordinario ivi contenuto;
- c) promuovere specifiche iniziative, in collaborazione con l'Azienda USL competente per territorio e/o con organizzazioni di volontariato, volte ad informare e a sensibilizzare la popolazione sui corretti comportamenti da adottare, anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

richiamati:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la L. n. 833/1978;
- la L. n. 689/1981;
- l'art.50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la L.R. n.19/1982;
- il Regolamento (UE) n.528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il DPR 6 ottobre 1998 n.392 Presidi Medico Chirurgici;
- il D.Lgs. n. 179/2021 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n.528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi";
- le "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2024";
- il vigente Regolamento comunale di igiene, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 231/1989 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento comunale di polizia urbana approvato con deliberazione consiliare n. 85 del 02/12/2003 e ss.mm.ii.;

ORDINA

nel periodo compreso **tra il 1 maggio ed il 31 ottobre 2025, a tutti i cittadini ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto presenti sul territorio comunale** ove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza, di:

1. evitare l'abbandono, definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
6. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
7. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto, per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
8. all'interno dei cimiteri i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
9. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

ORDINA ALTRESI'

- A) che i **trattamenti adulticidi possono essere eseguiti, negli spazi privati, solo in via straordinaria**, nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge e dalle "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2024" consultabili al seguente link:
https://www.zanzaratigreonline.it/Media/686c3f91-3d92-432d-920f-b588b7848091/Zanzare-24_LG_adulticidi.pdf;
- B) che l'esecuzione dei trattamenti adulticidi negli spazi privati deve essere comunicata preventivamente, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima del trattamento, mediante l'invio del modulo di cui all'ALLEGATO 1 – COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LA ZANZARA E ALTRI INSETTI DI INTERESSE PUBBLICO ANCHE TRAMITE UTILIZZO DI IMPIANTI AUTOMATICI DI DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI CONTRO LE ZANZARE a:

- Comune di Sassuolo - Servizio Tutela del Territorio mediante PEC all'indirizzo comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it;
 - Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica all'indirizzo Strada Martiniana 21, Loc. Baggiovara (MO) tramite PEC all'indirizzo: dsp@pec.ausl.mo.it;
- C) che la ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conducente in caso di interventi eseguiti personalmente, deve sottoscrivere il modulo di cui all'ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO CONTRO DI ADULTI DI ZANZARA e disporre con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l'affissione di apposti avvisi secondo il modello di cui all'ALLEGATO 3 – AVVISO DI TRATTAMENTO ADULTICIDA IN AREA PRIVATA, al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione residente nelle aree limitrofe al trattamento. Tali documenti devono obbligatoriamente essere trasmessi insieme alla Comunicazione di cui al punto B);
- D) che anche coloro che utilizzano o installano un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto repellenti) devono rispettare le disposizioni di cui ai precedenti punti A), B) e C), dando comunicazione all'Azienda USL e al Comune dell'ubicazione e delle caratteristiche tecniche dell'impianto, utilizzando sempre i moduli di cui agli ALLEGATI 1-2-3;
- E) che nell'impianto automatico di distribuzione NON possono essere utilizzati:
- prodotti classificati pericolosi per la salute ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (detto Reg. CLP) in particolare per gli aspetti di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione di categoria 1 e 2 e Sensibilizzanti di categoria 1 e che riportano sull'etichetta le indicazioni di pericolo H (da 300 a 399), o le "Informazioni supplementari sui pericoli per la salute" EUH209 – EUH031 – EUH032 – EUH066 – EUH070 – EUH071 – EUH208;
 - prodotti con proprietà di Interferenti Endocrini;
 - prodotti classificati molto tossici per l'ambiente acquatico con pittogramma di pericolo GHS09;
 - prodotti riconosciuti pericolosi per le api;
 - prodotti fitosanitari vietati in ambiente frequentato dalla popolazione o da gruppi vulnerabili come previsto dal punto A 5.6 del DM 22/11/2014 e come precisato nella DGR n. 2051 del 3/12/2018;
- F) che nell'impianto fisso automatico di distribuzione possono essere utilizzati esclusivamente prodotti Biocidi o PMC regolarmente autorizzati per questo specifico impiego come adulticidi per le zanzare e/o insetto repellenti utilizzabili in aree all'aperto e di uso non professionale;
- G) che chi effettua interventi adulticidi, sia occasionali sia mediante impianto automatico di distribuzione, deve sottostare agli obblighi e alle prescrizioni previsti per tali interventi, in particolare:
- effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne o nelle prime ore del mattino;
 - evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
 - accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;
 - non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
 - in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
 - coprire o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
 - non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con

- appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- far frequentare l'area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall'irrorazione;
 - se nell'area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo; si consiglia di coprire le verdure dell'orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;

AVVERTE

- che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultino avere titolo per disporre legittimamente delle aree in cui le inadempienze saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
- che le accertate violazioni alla presente ordinanza, fatte salve eventuali ulteriori azioni di carattere penale, sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte d'acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate. La vigilanza prevede la verifica del rispetto di quanto indicato sopra in merito al posizionamento di apposita cartellonistica e della corretta e completa comunicazione dei trattamenti secondo i fac-simili riportati negli Allegati al presente provvedimento;
- avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico del Comune di Sassuolo.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano il Corpo di Polizia Locale, l'Azienda USL di Modena, le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena (GEV), le Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente, raggruppamento della Provincia di Modena (GEL), nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

INFORMA

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue o Zika o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari anche di West Nile, il Comune, su indicazioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, si attiverà per l'effettuazione di trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, così come previsto dal protocollo straordinario del Piano regionale di sorveglianza delle arbovirosi, provvedendo, eventualmente con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

DISPONE CHE

Il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Sassuolo, pubblicazione sul sito internet del Comune di Sassuolo ed attraverso ogni altro strumento d'informazione ritenuto idoneo al fine di garantirne ampia e tempestiva divulgazione.

Copia del presente provvedimento sia trasmessa a mezzo PEC al Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL di Modena.

Il Sindaco
Matteo Mesini / InfoCert S.p.A.
Atto sottoscritto in firma digitale